



# COMUNE DI BAUCINA

## CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

### DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 Reg. Delib.

OGGETTO: Determinazione compenso, sorteggio e nomina del Revisore Unico dei Conti -  
Triennio 2021-2024.

L'anno duemilaventuno il giorno 29 del mese Giugno di alle ore 19:08 e seguenti, nella consueta sala della adunanze, in seguito ad invito di convocazione in seduta ordinaria, si è riunito il consiglio comunale con l'intervento dei Signori:

<i>Nome e Cognome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
1) Realmuto Giuseppina	Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2) Lo Cascio Giuseppe	Vice Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3) Lo Cascio Domenico Filippo	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4) Tantillo Salvatore Fortunato	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5) Manfrè Antonina	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6) Ornista Maria Girolama	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7) Di Pisa Rosalia	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8) Pollina Fortunata	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9) Re Piergiuseppe	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10) Barone Giovanna	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Presenti N. 9

Assenti N. 1

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza Dott.ssa Giuseppina Realmuto

Assiste il Segretario del Comune Dott. Alberto Alfano

Sono presenti per la Giunta Comunale: il Sindaco e gli Assessori Calatabiano e Manfrè Saverio

Vengono dal Consiglio nominati scrutatori i signori Di Pisa, Lo Cascio Domenico F e Barone

La seduta è PUBBLICA

Il Presidente del Consiglio Comunale passa la trattazione del punto 2 all'ordine del giorno avente ad oggetto "Determinazione compenso sorteggio nomina del Revisore unico dei conti -triennio 2021-2024", dando lettura del dispositivo della proposta, lasciando la parola al Responsabile dell'area economico finanziaria per la sua illustrazione.

Il Ragioniere precisa che il 17 giugno 2021 è venuto a scadere il Revisore unico del Comune di Baucina e dunque è necessario nominare un suo sostituto per i prossimi tre anni; conseguentemente, prosegue il Dott. Fontana, è stato pubblicato il bando e alla scadenza del termine sono pervenute 175 candidature tra cui sarà sorteggiato il Revisore monocratico del comune mentre il compenso dovrà essere determinato dal Consiglio in questa sede sulla base di un decreto ministeriale che prevede una tabella per quanto concerne il limite massimo del compenso sulla base dalla fascia demografica del comune.

Il Comune di Baucina ricade nella fascia C dove il compenso massimo è di euro 4.150 annui, mentre il limite minimo sempre secondo il decreto ministeriale è individuato nel limite massimo della fascia immediatamente inferiore rispetto a quella di competenza del Revisore e nel caso del Comune di Baucina il compenso minimo ammonta a €3.180.00 e pertanto il Consiglio comunale ha la facoltà di determinare il compenso entro questa forbice.

Inoltre sempre il decreto ministeriale, prosegue il Ragioniere, prevede delle maggiorazioni dell'importo base fino al massimo del 10%, oltre ai rimborsi che spettano al Revisore per le spese di viaggio effettivamente sostenute, nei casi in cui il Revisore abbia la residenza fuori dal comune presso cui svolge l'incarico nel limite massimo pari al 50% del compenso attribuito.

A questo punto il Presidente del Consiglio comunale mette ai voti la determinazione del compenso base; entrambi i Capigruppo concordano sulla determinazione del compenso minimo in considerazione della situazione di bilancio in cui versa l'ente.

All'unanimità dei presenti (9 Consiglieri) viene determinato il compenso nel minimo e quindi pari ad €. 3.180,00 come da tabella A di cui al D.M. 21/12/2018 (fascia B).

Il Presidente del Consiglio comunale a questo punto mette a votazione, ricorrendone i presupposti di legge, la maggiorazione fino al 10% del compenso base di cui alla tabella B del D.M. 21/12/2018 e il Consigliere Tantillo interviene precisando che in considerazione delle incombenze che spettano al nuovo Revisore, è propenso a riconoscere la maggiorazione del 10%; anche la Consiglieria Pollina concorda e pertanto alla unanimità dei presenti (9 Consiglieri comunali) viene votata la prima maggiorazione nel massimo del 10% del compenso base annuo.

A questo punto si mette a votazione la seconda maggiorazione (ricorrendo anche in tal caso i presupposti di legge) prevista in tabella C e all'unanimità dei presenti (9 consiglieri) si vota la maggiorazione del 10% di cui alla tabella C; a questo punto prima di procedere alla estrazione del Revisore il Presidente nomina gli scrutatori individuando i consiglieri Di Pisa, Lo Cascio Domenico F. e Barone. Prima di passare al sorteggio si vota l'ammontare del rimborso delle spese di viaggio e all'unanimità dei presenti (9) si vota il rimborso di 1/5 del costo del carburante utilizzato per raggiungere dalla propria residenza la sede comunale oltre al costo del pedaggio autostradale, nel limite massimo pari al 50% del compenso attribuito.

Il Consigliere Re chiede al Ragioniere se oltre a tale metodo di calcolo inerente il rimborso ne siano previsti altri nel nostro ordinamento e in caso di alternative se il metodo proposto comporti un risparmio; il Ragioniere risponde che esiste anche un altro criterio (applicazione delle tabelle Aci) e che pressappoco i due criteri si equivalgono anche se forse c'è un risparmio con il rimborso di 1/5 del carburante.

A questo punto il Segretario comunale utilizzando un pc messo a disposizione dal Comune, effettua il sorteggio sul generatore blia estraendolo automaticamente e in modalità casuale alle 19:52 i seguenti numeri 56 121 29 63 e 71 ai quali corrispondono altrettanti nominativi di candidati revisori di cui all'elenco redatto dagli uffici.

Pertanto a questo punto viene votata all'unanimità dei presenti (9 consiglieri) la legittimità dell'estrazione e la nomina del nuovo Revisore dei conti del Comune di Baucina, salvo accettazione da parte dell'interessato, del nominativo corrispondente al numero 56 dottor Greco Giuseppe.

Dal generatore blia viene salvato il pdf contenente la data l'ora e i numeri estratti che successivamente verrà protocollato assumendo il numero 7088 del 29.06.2021.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dell'esito della votazione,

Consiglieri presenti 9

Votanti 9

Favorevoli 9

Visti:

il D. Lgs 267/2000;

la L.R. 30/2000;

la L.R. 48/91;

Visto il parere favorevole del responsabile in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

### DELIBERA

- 1) **di approvare** l'allegato elenco contrassegnato con la lett. "A", facente parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i nominativi dei soggetti ammessi all'estrazione a sorte tra quelli che hanno richiesto di partecipare alla procedura di scelta dell'organo collegiale di revisione contabile, facendo proprie le conclusioni istruttorie dell'ufficio di cui alla determina del responsabile dell'area economico finanziaria n. 324 del 17/06/2021 dalla quale si evince l'esito finale dell'istruttoria sulle manifestazioni di interesse presentate dai soggetti che aspirano alla nomina di revisore contabile;
- 2) **di approvare** la legittimità dell'estrazione e la nomina del nuovo Revisore dei Conti del Comune di Baucina, salvo accettazione da parte dell'interessato, del nominativo corrispondente al numero 56 dottor Greco Giuseppe;
- 3) **di determinare** il compenso nel minimo e quindi pari ad €. 3.180,00 al nuovo Revisore Unico dei Conti;
- 4) **di approvare** la maggiorazione fino al 10% del compenso base di cui alla tabella B del D.M. 21/12/2018;
- 5) **di approvare** la maggiorazione del 10% di cui alla tabella C;
- 6) **di stabilire**, quale criterio per il rimborso delle spese di viaggio, nel caso di revisore residente fuori dal territorio comunale, una indennità chilometrica nella misura di 1/5 del costo del carburante utilizzato per raggiungere dalla propria residenza la sede dell'Ente, oltre al costo del pedaggio autostradale nel limite massimo pari al 50% del compenso attribuito;

- 7) **di demandare** al Responsabile del Settore Economico Finanziario gli adempimenti gestionali al fine di stabilire la corretta imputazione contabile della spesa in relazione della decorrenza effettiva dell'incarico e dell'esigibilità delle prestazioni;
- 8) **di demandare** al Responsabile del Settore Economico Finanziario le comunicazioni di legge ivi compresa quella al Tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 234, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, del nominativo del nuovo revisore unico dei conti per il triennio 2021/2024, entro 20 giorni dalla data di avvenuta esecutività del presente atto deliberativo;
- 9) **Di pubblicare** il presente provvedimento all'Albo on line dell' Ente e in Amministrazione Trasparente nelle apposite sottosezioni di I e II livello.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con separata e autonoma votazione espressa in forma palese:

Consiglieri presenti 9

Votanti 9

Favorevoli 9

### **DELIBERA**

**Di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo.



**COMUNE DI BAUCINA**  
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

**PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE**

n. 12 del 18-06-2021

<b>OGGETTO:</b>	Determinazione compenso, sorteggio e nomina del Revisore Unico dei Conti per il triennio 2021/2024.
-----------------	---

**VISTI i seguenti pareri: PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS N. 267/2000 COME NOVELLATO DAL D.L. 174 DEL 2012 CONVERTITO CON MODIFICA NELLA LEGGE 213/2012 - L.R. 48/91 e ss.mm.ii.**

---

In ordine alla regolarità **tecnica** si esprime parere Favorevole

Baucina, lì 24-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*Dott. Ambrogio Fontana*

*(Sottoscritto con Firma digitale)*

---

In ordine alla regolarità **contabile** si esprime parere Favorevole

Baucina, lì 24-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*Dott. Ambrogio Fontana*

*(Sottoscritto con Firma digitale)*

---

## RELAZIONE E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**Premesso** che, ai sensi del titolo VII della parte II del D. Lgs. 267/2000, ciascun Comune deve nominare un organo di revisione economico-finanziaria che svolge le funzioni di cui all'art. 239 del richiamato decreto e le altre funzioni previste dalla legge, anche di collaborazione con la Corte dei conti per il corretto svolgimento del controllo sugli equilibri di bilancio e la corretta gestione finanziaria;

**Dato atto** che nel Comune di Baucina, la revisione economico-finanziaria, trattandosi di un Ente con popolazione inferiore a 5000 abitanti, è svolta da un revisore unico sensi dell'art. 10, comma 1 della l.r. 3/2016;

**Considerato** che il legislatore regionale, aderendo alla disciplina statale vigente in materia, ha recentemente provveduto a disciplinare *ex novo* la materia relativa alla composizione dell'organo, alla modalità di nomina, ai requisiti per la nomina e ai limiti di cumulo degli incarichi;

**Considerato**, in particolare, che con l'art. 10 della l.r. 3/2016 è stata introdotta la modalità di nomina tramite estrazione a sorte tra i soggetti che abbiano manifestato interesse a seguito della pubblicazione di un avviso per almeno 30 giorni nel sito istituzionale dell'Ente e nella G.U.R.S., mentre, con il successivo art. 6 della l.r. n. 17 del 11/08/2016 e con l'art. 39 della L.R. n.16 del 11/08/2017 è stata modificata sia la procedura di pubblicizzazione dell'avviso, sia la normativa afferente la composizione dell'organo, i requisiti soggettivi per l'inserimento nell'elenco da cui effettuare l'estrazione a sorte, sia anche la disciplina del limite degli incarichi;

**Dato atto** che il Comune di Baucina ha avviato la procedura per la nomina del Revisore dei conti con avviso, adottato giusta determina n. 190 del 01/04/2021, pubblicato per il periodo prescritto dalla normativa vigente sul sito del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali nonché all'Albo Pretorio *on line* e nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale [www.comune.baucina.pa.it](http://www.comune.baucina.pa.it), dal 1 aprile 2021 al 19/04/2021;

**Considerato** che l'avviso pubblicato richiedeva ai candidati partecipanti alla procedura di scelta dell'organo di revisione del Comune di Baucina, il possesso tra gli altri dei seguenti requisiti:

- a) Iscrizione da almeno due anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- b) conseguimento, nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per avere partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali;
- c) essere residenti in Sicilia;

**Dato atto** che, in base al comma 7 dell'art. 10 della legge regionale sopra citata "ciascun revisore non può assumere più di quattro incarichi" – modifica apportata dall'art. 8 comma 2 della L.R. n. 6 del 04/03/2021-;

**Dato atto, altresì**, che, non risultando pendenti ricorsi presso le sedi giurisdizionali avverso il predetto avviso, l'ufficio competente ha provveduto ad esperire l'istruttoria procedimentale per l'esame delle manifestazioni di interesse pervenute all'Ente producendo il seguente provvedimento:

- determina del responsabile dell'area economico-finanziaria n 324 del 17/06/2021 dalla quale si evince l'esito finale dell'istruttoria sulle manifestazioni di interesse presentate dai soggetti che aspirano alla nomina di revisore contabile, ai fini dell'inserimento nell'elenco dal quale effettuare l'estrazione a sorte del revisore unico dei conti;

**Ritenuto** di condividere i criteri utilizzati per la verifica della sussistenza dei requisiti in capo ai soggetti che hanno manifestato interesse e di far proprio l'esito dell'istruttoria in questione ai fini della compilazione dell'elenco delle richieste di partecipazione alla procedura di scelta;

**Considerato** che alla scelta da parte del Consiglio comunale deve procedersi obbligatoriamente mediante estrazione a sorte, in pubblica adunanza;

**Visto** l'art. 241 del d.lgs. 267/2000 in base al quale "*l'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina*" (comma 7) e che tale disposizione si applica nell'ordinamento regionale in forza del rinvio formale contenuto nell'art. 1, comma 1, lett. i) della legge regionale n. 48/91 (di recepimento, con modifiche, dell'art. 57 della l. 142/1990) laddove viene espressamente previsto che "per il trattamento economico ... si rinvia alle disposizioni statali afferenti";

**Dato atto** che la disposizione statale sopra richiamata rinvia ad un decreto interministeriale per la determinazione dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori, determinato in ragione della classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale (comma 1), precisando che il compenso può essere aumentato fino al limite massimo del 20% in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle dell'art. 239 del Tuel (comma 2);

**Considerato**, pertanto, che il legislatore non ha predeterminato la misura esatta dei compensi professionali spettanti ai revisori ma si è limitato a prevedere (*recte*: a demandare a una fonte di rango inferiore, decreto ministeriale, il compito di fissare) i limiti massimi del compenso base, disponendo che spetti all'ente locale, contestualmente alla deliberazione di nomina dei componenti, individuarne l'ammontare entro i suddetti limiti;

**Dato atto**, altresì, che la disciplina positiva è completata dalla disposizione di contenimento (comma 6-bis all'art. 241 Tuel come introdotto dall'art. 19 comma 1-bis lett. c) del D.L. 66/2014) che prescrive un limite all'importo massimo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, pari al 50% del compenso attribuito, al netto degli oneri fiscali e contributivi;

**Preso atto** che, in attuazione della normativa richiamata, con il Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 dicembre 2018, sono stati aggiornati i limiti massimi dei compensi spettanti ai Revisori dei Conti degli Enti Locali con decorrenza 1 gennaio 2019;

**Dato atto** che, nello specifico, con il citato decreto interministeriale:

- è stato rideterminato il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante al Revisore per ciascuna fascia demografica, che per i Comuni da 1.000 a 1.999 abitanti, tra cui rientra questo Ente, è pari ad euro 4.150,00;
- è stata prevista una maggiorazione sino ad un massimo del 10% per gli Enti Locali la cui spesa corrente annuale pro-capite desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella B, allegata al suddetto decreto, che per i Comuni da 1.000 a 1.999 abitanti, tra cui rientra questo Ente, è fissata in € 930,00;
- è stata prevista una maggiorazione sino ad un massimo del 10% per gli Enti Locali la cui spesa per investimenti annuale pro-capite desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella C, allegata al suddetto Decreto, che per i Comuni da 1.000 a 1.999 abitanti, tra cui rientra questo ente, è fissata in € 350,00;
- è stato previsto che le maggiorazioni siano cumulabili tra loro;
- è stato, infine, previsto che i limiti massimi del compenso spettante ai componenti dell'organo di revisione economico finanziaria sono da intendersi al netto dell'IVA (nei casi in cui il revisore sia soggetto passivo d'imposta) e dei contributi previdenziali posti a carico dell'Ente da specifiche disposizioni di legge;

**Dato atto, pertanto**, ai fini del calcolo dei suddetti compensi:

- che il compenso annuo lordo spettante ai componenti dell'organo di revisione economico finanziaria di questo Ente in base alla fascia demografica da 1.000 a 1.999 abitanti, è pari ad € 4.150,00;
- dell'applicabilità della maggiorazione fino al 10% prevista dall'art. 1, comma 1, lett. A) del Decreto interministeriale del 21/12/2018, in quanto la spesa corrente annuale pro-capite desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato (2020) dell'Ente quantificata in € 1.258,12, è superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella b), allegata al suddetto Decreto, che per i Comuni da 1.000 a 1.999 abitanti, tra cui rientra questo Ente, è di € 930,00;

- dell'applicabilità della maggiorazione fino al 10% prevista dall'art. 1, comma 1, lett.b) del Decreto interministeriale del 21/12/2018, in quanto la spesa per investimenti annuale pro-capite desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato (2020) dell'Ente quantificata in € 1.501,31, è superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella C), allegata al suddetto Decreto, che per i Comuni da 1.000 a 1.999 abitanti, tra cui rientra questo Ente, è di € 350,00;
- dell'applicazione dei contributi previdenziali e dell'IVA dovuti per legge entrambi a carico dell'Ente; per cui il limite massimo del compenso spettante all'organo di revisione economico finanziaria, per la classe demografica cui appartiene questo Ente, al netto di IVA e cassa previdenza e comprensivo delle possibili maggiorazioni previste, è determinabile in € 4.980,00;

**Rilevato, altresì**, che ai componenti dell'Organo di revisione economico-finanziaria dell'Ente:

- se aventi la propria residenza al di fuori del Comune ove ha sede l'Ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni, nel limite massimo pari al 50% del compenso annuo attribuito al netto degli oneri fiscali e contributivi;
- ove ciò si renda necessario in ragione dell'incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l'alloggio nella misura determinata per i componenti dell'organo esecutivo dell'ente;

**Ritenuto** di dovere indicare, quale criterio per il rimborso delle spese di viaggio, nel caso di revisore residente fuori dal territorio comunale, una indennità chilometrica nella misura di 1/5 del costo del carburante utilizzato per raggiungere dalla propria residenza la sede dell'Ente, oltre al costo del pedaggio autostradale, il tutto nel limite massimo pari al 50% del compenso annuo attribuito al netto degli oneri fiscali e contributivi;

**Considerato** inoltre che, come puntualizzato dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Regione Siciliana nella deliberazione 9.10.2015, n.272/PAR, il legislatore ha demandato alla discrezionalità del Consiglio comunale stabilire, nel rispetto dei limiti massimi prefissati, l'ammontare del compenso dei revisori e che tale determinazione, ad avviso della Corte, *"non può non tenere conto dei profili pubblicistici inerenti l'esigenza di garantire l'adeguata professionalizzazione e la serietà dell'impegno richiesto all'organo ausiliario e di controllo interno"*;

**Ritenuto** in ogni caso che, in adesione a più recenti statuizioni del giudice contabile, nell'interpretazione sistematica del nuovo impianto normativo, la fissazione di un limite massimo che non si accompagni ad una simmetrica fissazione di un limite minimo rischia di non apparire più coerente con il nuovo sistema di nomina basato sul sorteggio, posto che, l'incongrua fissazione di un compenso rispetto all'impegno professionale richiesto potrebbe condurre l'Ente a disattendere di fatto gli obiettivi e ad indurre i professionisti sorteggiati ad una rinuncia all'incarico a fronte del rischio di incorrere in responsabilità non compatibili con la remunerazione percepita;

**Dato atto**, che tale ultima tesi è stata elaborata dalla sezione regionale di controllo per la Liguria della Corte dei conti, nel parere reso con la deliberazione n. 95 del 30/11/2016, ravvisando in via interpretativa un limite minimo del compenso dei componenti dell'organo di revisione degli enti locali a garanzia dell'autonomia funzionale dello stesso, tenuto soprattutto conto che, ai sensi dell'art. 2233, comma 2, del c.c., anche dopo l'abrogazione delle tariffe professionali disposta dall'art. 9 del D.L. 1/2012, nei rapporti d'opera intellettuale, ove deve essere sussunto quello di incarico di revisore dei conti degli EELL, *"in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione"*; per l'attività di revisione legale, l'art.10, comma 9, del D.Lgs. 39/2010, precisa che il corrispettivo per l'incarico di revisione legale *"non può essere subordinato ad alcuna condizione"* e *"non può essere stabilito in funzione dei risultati della revisione"*. Inoltre, il legislatore ha stabilito che il corrispettivo va determinato in modo da garantire la qualità ed affidabilità dei lavori imponendo di tener conto, per una congrua determinazione della misura del compenso, della *"necessità di assicurare, oltre all'esecuzione materiale delle verifiche, una adeguata attività di supervisione e di indirizzo"*; tale interpretazione sistematica della normativa sulla determinazione del compenso dei revisori, fa riferimento *"ad un istituto, quale quello della revisione contabile degli EELL, che appare sempre più attratto nella dimensione pubblicistica non solo per le funzioni esercitate, ma anche per il metodo di nomina, sottratto all'autonoma scelta dell'Ente"* e per



effetto di ciò ritiene sussistente, nell'impianto normativo attuale, un limite minimo implicito per la fissazione del compenso da calibrare, ragionevolmente, al limite massimo previsto per la classe demografica immediatamente inferiore a quella di appartenenza dell'Ente, in ossequio ai principi di rilevanza costituzionale di parità di trattamento e di adeguatezza della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro svolto che, diversamente opinando, verrebbero, in spregio, violati come chiarito da Corte dei conti sez. controllo per la Lombardia 103/2017/QIMG che, su tale specifica questione, ha chiesto una pronuncia di orientamento alla Sezione Autonomie della Corte dei conti;

**Vista** la deliberazione n.16/SEZ:AUT/2017/QIMG nella quale viene disposto che l'individuazione dei limiti minimi del compenso dei componenti dell'organo di revisione degli Enti Locali non compete alla Corte dei Conti nell'esercizio della funzione consultiva;

**Visto** l'atto di orientamento dell'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali del 13/07/2017 reso ai sensi dell'art. 154, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e concernente i criteri di individuazione dei limiti minimi nella determinazione del compenso dei revisori degli enti locali, secondo il quale:

- la commisurazione del compenso base annuo lordo, da intendersi come imponibile ai fini IRPEF, spettante ad ogni componente degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali al sistema delle fasce demografiche come attuato dal DM 20 maggio 2005 (oggi. DM 21 dicembre 2018, ndr), vuole individuare non solo il limite massimo del compenso, ma anche il limite minimo che può ritenersi coincidente con il limite massimo della fascia demografica immediatamente inferiore;
- risponde a criteri di adeguatezza, sufficienza, congruità e rispetto del decoro della professione, l'attribuzione del compenso compreso tra il limite massimo della classe demografica di appartenenza dell'ente ed il limite massimo della classe immediatamente inferiore da considerare anche ai fini delle eventuali maggiorazioni previste dalla legge;

**Considerato** che nel caso di specie, fermo restando il limite massimo calcolato in € 4.980,00 (di cui € 4.150,00 retribuzione base e € 830,00 per le maggiorazioni massime del 10%) per quanto concerne il limite minimo si deve fare riferimento alla classe immediatamente inferiore (comuni da 500 a 999 abitanti) e ancorare il compenso all'importo massimo della suddetta classe che nel caso di specie ammonta ad € 3.180,00 (ed eventuali maggiorazioni fino ad un massimo del 10%) e che pertanto costituisce per il consiglio comunale di Baucina il limite minimo applicabile;

**Dato atto** che non trova più applicazione, stante la mancata reiterazione della disposizione contenuta nell'art. 6, comma 3 del d.l. n. 78/2010 e s.m.i., la decurtazione del 10% del compenso prevista (anche) per i revisori dei conti;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 31/12/2020 avente ad oggetto "Approvazione bilancio preventivo 2020-2022";

**Dato atto** che, nel procedimento in esame, si opera ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. 267/2000, trattandosi di spese urgenti, obbligatorie per legge e non frazionabili in dodicesimi;

**Visto** l'art. 10 della l.r. 3/2016, come sostituito dall'art. 6 della l.r. 17/2016 e dall'art.39 della L.R. 16/2017;

**Visto** il d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

**Visto** l'ORELL;

## P R O P O N E

1. **di approvare** l'allegato elenco contrassegnato con la lett. "A", facente parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i nominativi dei soggetti ammessi all'estrazione a sorte tra quelli che hanno richiesto di partecipare alla procedura di scelta dell'organo collegiale di revisione contabile, facendo proprie le conclusioni istruttorie dell'ufficio di cui alla determina del responsabile dell'area

economico finanziaria n. 324 del 17/06/2021 dalla quale si evince l'esito finale dell'istruttoria sulle manifestazioni di interesse presentate dai soggetti che aspirano alla nomina di revisore contabile;

2. **di determinare** il compenso annuo per il nuovo revisore unico dei conti entro i limiti del D.M. 21/12/2018 fascia c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti, con un compenso tra il minimo di fascia pari a € 3.180,00 e il massimo di fascia pari a € 4.150,00 oltre oneri dovuti per legge;

3. **di valutare** l'adeguamento delle ulteriori maggiorazioni di cui all'art. 1 comma 1, lett a) e lett b) del D.M. 21/12/2018, entro la percentuale massima del 10 % per ognuna, cumulabili, dando atto che, come si evince dal bilancio di previsione 2020/2022, l'Ente ha superato il limite della spesa corrente annua pro-capite ( $\text{€ } 2.416.851,90 / 1.921 = 1.258,12$ ) ed il limite della spesa capitale annua pro – capite ( $\text{€ } 2.884.015,01 / 1.921 = 1.501,31$ )

4. **di stabilire**, quale criterio per il rimborso delle spese di viaggio, nel caso di revisore residente fuori dal territorio comunale, una indennità chilometrica nella misura di 1/5 del costo del carburante utilizzato per raggiungere dalla propria residenza la sede dell'Ente, oltre al costo del pedaggio autostradale;

5. **di dare atto** che il rimborso annuo delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto e documentato analiticamente, non può essere superiore al 50% del compenso annuo come sopra stabilito, al netto degli oneri fiscali e contributivi;

6. **di procedere** alla nomina tramite estrazione a sorte attraverso un unico sorteggio automatico casuale presso il generatore automatico di cui al sito [www.blia.it](http://www.blia.it) di cinque nominativi inclusi nell'elenco di cui al superiore punto 1) stabilendo che, soltanto il primo numero (dei 5 sorteggiati contemporaneamente) in ordine di estrazione casuale, sarà il professionista nominato mentre gli altri quattro numeri sorteggiati a scorrimento saranno inclusi in un elenco da cui attingere solo in caso di mancata nomina per qualsiasi causa ostativa e/o impeditiva alla copertura effettiva dell'incarico o per effetto di dimissioni degli aventi diritto;

7. **di dare atto** che, nel procedimento in esame, si opera ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. 267/2000, trattandosi di spese urgenti, obbligatorie per legge e non frazionabili in dodicesimi;

8. **di demandare** al Responsabile del Settore Economico Finanziario gli adempimenti gestionali al fine di stabilire la corretta imputazione contabile della spesa in relazione della decorrenza effettiva dell'incarico e dell'esigibilità delle prestazioni;

9. **di demandare** al Responsabile del Settore Economico Finanziario le comunicazioni di legge ivi compresa quella al Tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 234, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, del nominativo del nuovo revisore unico dei conti per il triennio 2021/2024, entro 20 giorni dalla data di avvenuta esecutività del presente atto deliberativo;

10. **di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12, comma 2 della l.r. n. 44 del 1991, stante che l'organo in carica è scaduto e che si è già consumato tutto il periodo di *prorogatio*.

11. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento in amministrazione trasparente nelle apposite sezioni di I e II livello.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

*Dott. Ambrogio Fontana*  
(Sottoscritto con Firma elettronica)

IL PROPONENTE

*Dott. Fontana Ambrogio*  
(Sottoscritto con Firma digitale)



**Il Presidente**

f.to Dott.ssa Giuseppina Realmuto

**Il Consigliere Anziano**

f.to Giuseppe Lo Cascio

**Il Segretario comunale**

f.to Dott. Alberto Alfano

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo comunale dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ col n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Registro pubblicazioni.

**Il Messo**  
.....

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario comunale certifica, su conforme attestazione del messo, che la presente deliberazione venne pubblicata all'Albo di questo Comune dal giorno \_\_\_\_\_ al giorno \_\_\_\_\_ successivo alla sua data e che non sono state prodotte a questo Ufficio opposizioni o reclami.

Dalla Residenza municipale, li \_\_\_\_\_

In fede

**Il Segretario Comunale**  
.....

**LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA:**

- 1) ☒ ai sensi dell'art. 12 comma 1 – 2 della L.R. 3/12/91, n.44  
2) ☐ ai sensi dell'art. 16 della L.R. 3/12/91, n.44

Dalla Residenza municipale, li 29/06/2021

**Il Segretario Comunale**

f.to Dott. Alberto Alfano